

STUDIO LEGALE  
**BARBERI & VOLPI ASSOCIATI**  
20122 MILANO - VIA CERVA, 14

CLAUDIO VOLPI  
ISABELLA BARBERI  
TIZIANA EMANUELA LANARI  
LAURA ELENA ALIOTTA  
GIANLUCA MASSARI

Milano, 15 marzo 2010

Alla cortese attenzione  
del dott. MARIO PISSETTI

Spett.le  
ASMI - Associazione Supporti e  
Sistemi Multimediali Italiana  
Via Mosè Bianchi, 40  
20149 MILANO

*Decreto Ministeriale 30 dicembre 2009 – Entrata in vigore*

Egregio Dottore,

ho esaminato la questione avente ad oggetto la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30.12.2009 recante la rideterminazione dell'entità dei compensi per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22.4.1941, n. 633 – anche alla luce del parere in data 9 marzo 2010 espresso dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dott. Mario Torsello – e Le comunico quanto segue.

Oggetto di discussione ai fini dell'individuazione dell'esatta data di entrata in vigore del decreto ministeriale in questione è, come noto, la qualificazione del decreto medesimo quale previsione avente contenuto normativo ovvero quale atto contenente mere modalità applicative di preesistenti norme impositive di legge.

La fonte legislativa da cui il decreto promana è costituita dal secondo comma dell'art. 71-septies della legge 22.4.1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore), per il quale *"Il decreto di cui al comma 1 è determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro il 31 dicembre 2008, sentito il comitato di cui all'art. 190 e le*

STUDIO LEGALE  
**BARBERI & VOLPI ASSOCIATI**  
20122 MILANO - VIA CERVA, 14

CLAUDIO VOLPI  
ISABELLA BARBERI  
TIZIANA EMANUELA LANARI  
LAURA ELENA ALIOTTA  
GIANLUCA MASSARI

*associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1°.*

La norma ora riportata, come pure noto, ha novellato, con altre, la legge sul diritto d'autore, e vi è stata inserita per opera del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68. **Quest'ultimo decreto, però, non si è limitato a disporre talune integrazioni della legge sul diritto d'autore quale è quella sopra riportata, bensì ha anche fissato ex novo, all'art. 39, l'entità dei compensi per copia privata.**

Il secondo comma dell'art. 71-septies della legge sul diritto d'autore, pertanto, attribuisce al Ministro per i beni e le attività culturali non il potere di determinare ex novo l'entità dei compensi per copia privata – come potrebbe apparire ad una lettura di superficie della norma – bensì quello di rideterminarli, modificando in modo precettivo e impositivo il contenuto e la portata dell'art. 39 del decreto legislativo 68/2003.

Trattasi esattamente di ciò che è avvenuto a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 30 dicembre 2009: il Ministro ha determinato ex novo tutti i compensi per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22.4.1941, n. 633, modificando in modo sostanziale il contenuto dell'art. 39 del decr. lgs. 68/2003. Non solo: **numerosi supporti e apparecchi mai assoggettati prima sono stati inclusi, ex novo a loro volta, nel novero dei dispositivi tenuti alla corresponsione del compenso per copia privata.**

Come non bastasse, il decreto ministeriale 30 dicembre 2009 contiene molteplici ulteriori disposizioni inedite, quali quella avente ad oggetto l'esclusione del doppio prelievo per apparecchi con memoria fissa (art. 3 del c.d. "Allegato tecnico") e quella inerente l'istituzione di un "Tavolo di lavoro tecnico" destinato a monitorare il mercato di riferimento e formulare proposte finalizzate all'aggiornamento del decreto ministeriale di determinazione del compenso per copia privata (ivi, art. 5).

Già quanto ora esposto dimostra e documenta in modo inoppugnabile la natura di atto normativo del decreto ministeriale in questione (e non certo

STUDIO LEGALE  
**BARBERI & VOLPI ASSOCIATI**  
20122 MILANO - VIA CERVA, 14

CLAUDIO VOLPI  
ISABELLA BARBERI  
TIZIANA EMANUELA LANARI  
LAURA ELENA ALIOTTA  
GIANLUCA MASSARI

quella di mera modalità applicativa dello stesso) e la contestuale, sostanziale erroneità del parere espresso sul punto da parte del dott. Mario Torsello.

Ma vi è dell'altro. Allo scopo di attribuire un qualche fondamento al parere ora richiamato, il dott. Torsello sostiene che *"gli atti generali non normativi [quale sarebbe quello in questione: n.d.e.] . . . specificano le modalità tecniche applicative di preesistenti norme impositive in capo ai destinatari . . ."*.

Secondo detto parere dunque, come detto, il contenuto del decreto ministeriale 30.12.2009 sarebbe limitato a *"modalità tecniche applicative"* di norme precedenti, e specificamente, nel caso in questione, dell'art. 71.septies della legge sul diritto d'autore e dell'art. 39 del decreto legislativo 68/2003, entrambi sopra richiamati.

L'affermazione, però, è non solo priva di qualunque fondamento, ma è addirittura contraddetta dal contenuto dell'art. 4 – intitolato non casualmente *"Protocolli applicativi"* – del c.d. *"Allegato tecnico"* al medesimo decreto ministeriale 30.12.2009.

Vero è infatti che, contrariamente a quanto affermato dal dott. Torsello, **il decreto ministeriale in questione non contiene alcun criterio o protocollo applicativo di *"preesistenti norme impositive"*. Al contrario, proprio l'articolo 4 ora richiamato demanda alla S.I.A.E. il compito di creare i necessari protocolli applicativi finalizzati all'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto: *"1. La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) promuove protocolli per una più efficace applicazione delle presenti disposizioni, anche al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per i videogiochi. Detti protocolli sono adottati in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con loro associazioni di categoria. Sino all'adozione dei protocolli di cui al comma 1, restano in vigore gli accordi previgenti alle presenti disposizioni"*.**

Non solo, pertanto, il decreto 30.12.2009 non contiene alcun criterio o protocollo applicativo di preesistenti norme impositive, ma addirittura esso

STUDIO LEGALE  
**BARBERI & VOLPI ASSOCIATI**  
20122 MILANO - VIA CERVA, 14

CLAUDIO VOLPI  
ISABELLA BARBERI  
TIZIANA EMANUELA LANARI  
LAURA ELENA ALIOTTA  
GIANLUCA MASSARI

rimette alla S.I.A.E. il compito di individuare tali criteri applicativi finalizzati alla pratica attuazione del decreto medesimo.

Quanto sopra dimostra in modo inoppugnabile la natura normativa – dicasi legislativa vera e propria, posto che modifica una norma di legge (l'art. 39 del decr. lgs. 68/2003) e introduce nuove disposizioni impositive – del decreto ministeriale 30.12.2009 e la totale assenza, nei contenuti dello stesso, di qualsivoglia modalità o criterio applicativo delle disposizioni che vi sono contenute.

Quale diretto corollario di tale ineludibile connotato, il decreto ministeriale in questione non può che soggiacere al precetto di cui agli artt. 7 e 15, comma 1, lett. d) del d.P.R. 1092/1985. La prima norma infatti, l'art. 7, dispone che ***“Le leggi, i decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto”*** (e nulla è disposto sul punto nel decreto ministeriale 30.12.2009). La seconda, l'art. 15, comma 1, lett. d), prevede che nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana si inseriscono e si ripubblicano . . . *“gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo”*.

E' quindi fuori discussione che, in quanto rientrante nella fattispecie ora richiamata, il decreto ministeriale 30 dicembre 2009 abbia natura normativa e sia pertanto destinato ad entrare in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 6 marzo 2010. La data di entrata in vigore del decreto medesimo, pertanto, è il 21 marzo 2010.

Cordiali saluti

Avv. Claudio Volpi

